

Compensi degli amministratori senza privilegio

Il "rapporto societario" non è tutelato dall'art. 2751-bis n. 2 c.c.

/ Maurizio MEOLI

La Cassazione, con la sentenza n. [4406](#) depositata ieri, pur ribadendo un principio già affermato dai giudici di legittimità, sembra proseguire nell'opera di puntualizzazione delle caratteristiche del **rapporto** che lega l'**amministratore** alle **società di capitali** e delle conseguenti ricadute sulle varie tematiche correlate ai compensi ad esso spettanti.

Solo qualche giorno fa, le Sezioni Unite, nella sentenza n. [1545/2017](#), hanno stabilito che il rapporto dell'amministratore con la società non è assimilabile né a quello di un lavoratore subordinato o parasubordinato, né a quello di un prestatore d'opera autonomo, e come tale non può e non deve essere regolato da un contratto. L'amministratore è un organo della persona giuridica che rappresenta; egli si immedesima con la società, con la quale instaura un "**rapporto societario**". Questa identità di posizione non consente di regolare contrattualmente il rapporto che lega l'amministratore alla società, mancando una vera "dualità" tra questi due soggetti.

Si è, quindi, rilevato come, non potendosi più utilizzare il contratto come strumento per disciplinare il rapporto, occorrerà ricorrere ai **mezzi tipici** previsti dal diritto societario per definire le condizioni da applicare all'amministratore e, quindi, secondo i casi, atti di nomina delle assemblee e delibere del CdA. Appare incerta, peraltro, la sorte dei contratti già conclusi; non sembrando possibile ipotizzare soluzioni in termini di nullità, si è prospettata una trasformazione degli stessi in atti di impegno unilaterali delle società.

Ad ogni modo, sulla base dei ricordati assunti è stato pronunciato il seguente principio di diritto: l'amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una spa sono legati da un **rapporto di tipo societario** che, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c. Ne deriva che i compensi spettanti ai predetti soggetti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dal quarto comma dell'art. 545 c.p.c. (un quinto).

In particolare, è il **rapporto tra assemblea e amministratori** che ha condotto le Sezioni Unite ad escludere che nella fattispecie ricorra il carattere del "coordinamento" (e quindi anche la competenza del giudice del lavoro nelle relative controversie). Coordinamento che deve essere inteso in senso "verticale", ma che non è configurabile nell'attività dell'amministratore, che è "il vero egemone dell'ente sociale" (come risulta dall'art. 2380-bis c.c., che gli attribuisce la gestione dell'impre-

sa in via esclusiva, e dall'art. 2364 comma 1 n. 5 c.c., per il quale la competenza dell'assemblea ha carattere delimitato e specifico, mentre quella degli amministratori ha carattere generale e sussiste per tutti gli atti dell'impresa).

Nella sentenza depositata ieri, invece, la Suprema Corte affronta il caso dell'ex amministratore delegato di una srl fallita che si era opposto allo **stato passivo fallimentare** nel quale il credito per i propri compensi era stato collocato tra quelli chirografari (e non tra i privilegiati). Ciò – affermava il Tribunale competente in sede di opposizione allo stato passivo – perché ci si trovava di fronte ad una prestazione non inquadrabile né in quella d'opera intellettuale, né nel contratto d'opera ex art. 2222 c.c.; e, quindi, estranea all'art. 2751-bis n. 2 c.c., ai sensi del quale, "hanno **privilegio generale** sui mobili i crediti riguardanti ... le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione". Peraltro, osservava il Tribunale, la funzione di amministratore porterebbe ad escludere il privilegio nei compensi anche per una ragione di equità: chi ha concorso a provocare la crisi d'impresa non può essere privilegiato rispetto agli altri creditori.

Contro tale decisione proponeva ricorso per Cassazione l'amministratore della srl, ritenendo violato l'art. 2751-bis n. 2 c.c.

Ma la Suprema Corte giudica la censura manifestamente infondata. È, infatti, ribadito il principio secondo il quale il credito costituito dal compenso in favore dell'amministratore di una società, anche se di nomina giudiziaria, **non** è assistito da **privilegio generale** ex art. 2751-bis n. 2 c.c., atteso che il rapporto che intercorre tra società ed amministratore non è una prestazione d'opera intellettuale, né è assimilabile al contratto d'opera ex art. 2222 ss. c.c., non presentando gli elementi del perseguimento di un risultato, con la conseguente sopportazione del rischio, mentre l'"opus" di amministrazione che egli si impegna a fornire non è, a differenza di quello del prestatore d'opera, determinato dai contraenti preventivamente, né è determinabile aprioristicamente, identificandosi con la stessa attività d'impresa (*cf.*, tra le altre, Cass. nn. [22046/2014](#), [4769/2014](#), [2729/2014](#), [11652/2007](#) e [13805/2004](#)).

Decisioni, queste, che – in uno con la pronuncia della Cassazione n. [14369/2015](#), che ha espressamente parlato del legame amministratore/società in termini di "rapporto societario" che serve ad **assicurare l'agire** dell'ente – hanno rappresentato un passaggio fondamentale verso le conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite.